



# REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2011

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal **30/05/2011** al **14/06/2011**.

Capurso, 15/06/2011

IL MESSO COMUNALE

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal **30/05/2011** al **14/06/2011**, ai sensi del 2° comma, dell'art. 48 dello Statuto Comunale.

Capurso, 15/06/2011

**Il Segretario Generale**  
**dott. Antonio Berardi**

---

## INDICE

GLOSSARIO	pag. 6
Art. 1 - Contenuto e validità	pag. 8
Art. 2 - Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio (tipo A)	pag. 8
Art. 3 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A	pag. 8
Art. 4 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A	pag. 9
Art. 5 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)	pag. 10
Art. 6 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni	pag. 11
Art. 7 - Mercati e fiere esistenti	pag. 11
Art. 8 - Rassegne specializzate	pag. 13
Art. 9 - Posteggi isolati e sparsi (cd "Fuori mercato")	pag. 13
Art.10 - Le Fiere - Concessione di posteggio	pag. 15
Art.11 - Le Fiere - Assegnazione di posteggio agli spuntisti	pag. 16
Art.12 - Mercati giornaliero e settimanale - Norme generali e comuni	pag. 16
Art.13 - Orario di svolgimento	pag. 17
Art.14 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 17
Art.15 - Riserva per agricoltori e altri soggetti di cui alla lettera g), comma 2, art. 4 del d. lgs. n°114/1998	pag. 17
Art.16 - Circolazione e sosta degli automezzi	pag. 18
Art.17 - Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato Concessioni decennali	pag. 18
Art.18 - Registrazione delle presenze	pag. 18

Art.19 – Assenze	pag. 18
Art.20 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei ai mercati giornaliero e settimanale (spunta)	pag. 19
Art.21 - Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di miglioria e/o scambio	pag. 20
Art.22 - Soppressione del posteggio	pag. 21
Art.23 - Ristrutturazione o spostamento totale o parziale del mercato	pag. 21
Art.24 - Determinazione di corrette modalità di vendita	pag. 21
Art.25 - Norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari	pag. 22
Art.26 – Tracciabilità dei prodotti alimentari e loro etichettatura	pag. 22
Art.27 – Le tasse - occupazione suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti urbani	pag. 23
Art.28 - Funzionamento dei mercati	pag. 23
Art.29 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 23
Art.30 - Posteggi riservati ai produttori agricoli (lett. f punto 2 art.13 l. r. 18/2001)	pag. 23
Art.31 - Sanzioni	pag. 24
Art.32 - Disposizioni finali	pag. 25

## GLOSSARIO

In conformità a quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n°114/1998 e dall'art. 2 della legge regionale n°18/2001, ai fini del presente Regolamento si elencano le principali voci e il loro significato:

- **ALBO PRETORIO** - Si intende la specifica sezione all'interno del sito web istituzionale del Comune.
- **AREE PUBBLICHE** - Le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE** - L'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza ovvero dal comune ove si intende avviare l'attività per gli operatori itineranti.
- **AUTORIZZAZIONI DI TIPO A** - Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/1998.
- **AUTORIZZAZIONI DI TIPO B** - Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del d. lgs. 114/1998.
- **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE** - L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- **CONCESSIONE DI POSTEGGIO** - L'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera.
- **DIA** - Denuncia di inizio attività.
- **FIERA** - La manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- **FIERA PROMOZIONALE** - La manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare specifiche produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, nonché artisti, scambisti ed operatori non professionali in genere.
- **FIERE E MERCATI SPECIALIZZATI** - Le manifestazioni organizzate per la vendita di prodotti legati da affinità merceologica o complementarietà, quali, ad esempio, la fiera della Madonna del Pozzo, ecc.
- **MERCATO ANNUALE** - Si svolge in tutto il corso dell'anno (settimanale e/o giornaliero).
- **MERCATO STAGIONALE** - Si svolge per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno.
- **MERCATO STRAORDINARIO** - l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
- **MIGLIORIA** - La possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- **PIANO** - Il Piano per il commercio sulle aree pubbliche di cui all'art.13 della legge regionale 24 luglio 2001 n°18.
- **POSTEGGIO** - La parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **POSTEGGIO ISOLATO E SPARSO** (cosiddetto **FUORI MERCATO**) - il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. E' soggetto al rilascio della concessione;
- **POSTEGGIO RISERVATO** - Il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap, ecc.
- **PRESENZE IN FIERA** - Il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera.
- **PRESENZE IN MERCATO** - Il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

- **PRODUTTORI AGRICOLI** - I soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d. lgs. 228/2001.
- **REA** – Registro Economico Amministrativo.
- **REQUISITI SOGGETTIVI** – I requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del d. Lgs. 114/1998.
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.PP.** – Il funzionario Capo del Settore Economico-Finanziario, responsabile dell'Ufficio Attività produttive.
- **RUOLINO** – Il registro delle presenze ai mercati e alle fiere. È tenuto e aggiornato dal Settore Vigilanza.
- **SETTORI MERCEOLOGICI** - Settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del d. lgs. 114/1998, così come modificato dall'art. 71 dal d. lgs. 59/10.
- **SCAMBIO** - La possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- **SCIA** – Segnalazione certificata di inizio attività (d. lgs. 59/2010).
- **SETTORE MERCEOLOGICO** - Quanto previsto dall'art. 5 del d. lgs. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.
- **SOCIETA'** - Di persona, di capitali regolarmente costituite o cooperative.
- **SOMMINISTRAZIONE** – Somministrazione di alimenti e bevande.
- **SPUNTA** - L'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- **SPUNTISTA** - L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

## **ABBREVIAZIONI PER LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO**

- **I. r. 18/2001** - Legge regionale 4 luglio 2001 n°18;
- **d. lgs. 114/1998** - Decreto legislativo 31 marzo 1998 n°114;
- **d. lgs. 59/2010** – Decreto legislativo 26 marzo 2010 n°59;
- **TUEELL** – Testo unico delle leggi sugli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267;
- **REGOLAMENTO** – Il presente Regolamento comunale.

## Articolo 1 Contenuto e validità

1. Il Regolamento disciplina l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31/3/1998 n°114 (in seguito "d. lgs. 114/1998") e successive modifiche e integrazioni e alla Legge della Regione Puglia 24 luglio 2001 n°18 (in seguito "l. r. 18/2001"), esercitata nel territorio del Comune di Capurso.
2. Esso ha validità di quattro anni (art. 13 c. 1 l. r. 18/2001<sup>1</sup>) dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale e resta in vigore sino all'approvazione di un nuovo Piano.
3. Le presenti norme possono essere modificate, anche prima della scadenza, con le stesse procedure osservate per l'approvazione.

## Articolo 2

### Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio (tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento recante l'intesa prevista dall'art. 70, c. 5 del d. lgs. 59/2010. La concessione del posteggio, ove questo non comporti l'utilizzo esclusivo di box, arredi e di attrezzature, si considera effettuata mediante annotazione sull'autorizzazione del numero del posteggio assegnato, riportante le dimensioni dello stesso.
2. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:
  - la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
  - la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
3. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28/3/1991 n°112 o che si tratti di società cui fanno capo e vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
4. In relazione a quanto disposto all'art. 4, c. 5 della l. r. 18/2001<sup>2</sup>, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
5. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

## Articolo 3

### Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio sono inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste sull'apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e

<sup>1</sup> I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

<sup>2</sup> E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

- ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno, il Comune fa pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (Burp) entro i successivi trenta giorni.
  3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Burp e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.
  4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
    - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
    - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
    - c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando.
  5. In relazione alla ripartizione dei posteggi nei mercati secondo i settori merceologici alimentari e non alimentari, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendano concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4 della l. r. 18/2001<sup>3</sup>.
  6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
  7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni rilasciate ai seguenti soggetti:
    - a) produttori agricoli di cui all'art. 4 del d. lgs. n°228/2001;
    - b) soggetti portatori di handicap;
    - c) associazioni di commercio equo e solidale.

#### **Articolo 4**

#### **Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A**

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la SCIA di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

<sup>3</sup> "Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, c. 4."

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o soltanto alcuni dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

## Articolo 5

### Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o società, intende avviare l'attività. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo B abilita a:
  - a) esercizio del commercio in forma itinerante;
  - b) esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
  - c) esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
  - d) vendita al domicilio, come definita all'art. 28, c. 4, del d. lgs. 114/1998.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri. Decorso detto periodo, si fa divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni.
5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede alle necessarie annotazioni.
6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al Comune che ha rilasciato il titolo originario la SCIA di subingresso, sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto dall'art. 4.
7. Il commercio in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale. Sono escluse, per motivi di viabilità e traffico:
  - Via Epifania
  - Via Bari
  - Via Valenzano
  - Via Casamassima
  - Viale Moro.

Nelle strade che intersecano dette vie, la sosta per la vendita è vietata entro i metri 10 dalla intersezione.

8. E', altresì, vietato il commercio in forma itinerante, solo nel giorno del lunedì, nelle aree comprese tra:
  - Via Cellamare
  - Via Foscolo
  - Viale Moro
  - Via Manzoni.

È vietato lo svolgimento del commercio ambulante lungo le strade limitrofe a quelle indicate nel presente comma 8), entro un raggio di metri 200 da tutti i mercati, sia giornalieri che settimanali, nonché nel raggio di metri 150 dalle sedi scolastiche durante le ore di lezione. È vietato l'uso di amplificazione a norma dell'art. 23 del Codice della strada. L'attività del commercio in forma itinerante dovrà svolgersi esclusivamente nelle ore così come stabilite al successivo art. 13.



## Articolo 6

### Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:
  - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
  - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
  - c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
  - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza. I periodi ricadenti nell'anno di non utilizzazione del posteggio concesso al subentrante che non sia in possesso dei requisiti per poterlo ottenere, non sono computati ai fini della revoca;
  - e) allorquando l'Ufficio interessato provveda alla revoca della concessione del posteggio per accertata morosità del concessionario nel pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche e/o della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per almeno un anno.
2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui sopra, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, adotta il provvedimento di revoca. L'Ufficio preposto esamina le controdeduzioni eventualmente presentate e adotta il proprio provvedimento entro trenta giorni.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, c. 3, del d. lgs. 114/1998<sup>4</sup> con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

## Articolo 7

### Mercati e Fiere esistenti

Nel territorio comunale si svolgono i seguenti mercati, fiere e altre manifestazioni su aree pubbliche:

- A. *mercato giornaliero di prodotti alimentari;*
- B. *mercato settimanale di merci varie e prodotti alimentari;*
- C. *fiera di San Giuseppe;*
- D. *fiera della Madonna del Pozzo;*
- E. *fiera della Ottava.*

#### **A – MERCATO GIORNALIERO - vendita di prodotti alimentari**

Il mercato giornaliero si svolge tutti i giorni feriali ed è situato nella Parallela di viale Moro.

Esso è costituito da n°9 posteggi di cui n°1 riservato ai produttori agricoli.

L'ampiezza complessiva dell'area, i posteggi e le categorie merceologiche sono riportate nelle parti seconda (tabella "A1") e terza (planimetria "A") del Piano.

#### **B - MERCATO SETTIMANALE - vendita di prodotti alimentari e non alimentari**

Il mercato settimanale ha svolgimento nella giornata del lunedì mattina lungo le seguenti vie:

- parallela Viale Aldo Moro
- Via Copersino
- Via Petrarca
- Via Foscolo

<sup>4</sup> "In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento alla sanzione mediante oblazione".

- Strada Pedonale parallela al campo di calcio.

Esso è costituito da n°101 posteggi, di cui:

- n°11 destinati ai prodotti alimentari di cui 1 riservato a produttore agricolo;
- n°90 destinati alle merci varie non alimentari.

L'ampiezza complessiva dell'area, la superficie dei posteggi, il numero progressivo, la collocazione e la suddivisione in settori e/o categorie merceologiche del mercato sono riportati nelle parti seconda (tabella "B1") e terza (planimetria "B") del Piano.

#### **C - FIERA DI SAN GIUSEPPE - vendita di merci varie, articoli sacri e prodotti alimentari**

La fiera si tiene l'ultima domenica di maggio. Essa si svolge in:

- Piazza Umberto
- Via Madonna del Pozzo
- Piazza della Libertà

È costituita da n°62 posteggi di cui n°17 destinati al settore alimentare e somministrazione.

L'ampiezza complessiva dell'area, la superficie dei posteggi, il numero progressivo, la collocazione e la suddivisione in settori e/o categorie merceologiche della fiera sono riportati nelle parti seconda (tabella "C1") e terza (planimetria "C") del Piano.

#### **D - FIERA DELLA MADONNA DEL POZZO - vendita di merci varie, articoli sacri, articoli ingombranti (lampadari, mobili, ecc.) e prodotti alimentari**

La fiera si tiene l'ultima domenica di agosto. Essa si svolge in:

- Piazza Umberto I
- Via Madonna del Pozzo
- Piazza Libertà
- Via Noicattaro
- Largo Piscino
- Viale Moro
- Via Copersino.

Sono individuati n°221 posteggi, di cui n°32 destinati al settore alimentare e somministrazione.

L'ampiezza complessiva dell'area, la superficie dei posteggi, il numero progressivo, la collocazione e l'articolazione merceologica della fiera sono riportati nelle parti seconda (tabella "D1") e terza (planimetria "D") del Piano.

#### **E - FIERA DELLA OTTAVA - vendita di merci varie, articoli sacri, articoli ingombranti (lampadari, mobili, ecc.) e prodotti alimentari**

La fiera si tiene la prima domenica di settembre. Essa si svolge in:

- Via Madonna del Pozzo
- Piazza della Libertà
- Via Noicattaro
- Largo Piscino
- Viale Moro.

Sono individuati n°191 posteggi, di cui n°27 destinati al settore alimentare e somministrazione.

L'ampiezza complessiva dell'area, la superficie dei posteggi, il numero progressivo, la collocazione e la suddivisione dei settori e/o categorie merceologiche della fiera sono riportati nelle parti seconda (tabella "E1") e terza (planimetria "E") del Piano.

L'orario di vendita nei mercati e nelle fiere è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, emanata ai sensi dell'articolo 28, punto 12 del d. lgs. 114/1998 e dell'art. 50 del TUEELL.

## Articolo 8 Rassegne specializzate

1. È istituita la rassegna specializzata denominata "Mercatino Natalizio". Essa è destinata alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese che si tiene indicativamente durante il periodo dal 7 dicembre (Sagra della Fanoje) al 17 gennaio (Festa di Sant'Antonio Abate).
2. La suddetta rassegna si svolge nel Centro Storico. Le date di effettivo svolgimento della rassegna e il numero dei posteggi sono stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale.
3. Ulteriori rassegne specializzate potranno essere individuate nel corso dell'anno, su richiesta delle associazioni presenti sul territorio comunale o su iniziativa dell'Amministrazione comunale. Sulle richieste dovrà esprimersi la Giunta Comunale.
4. Ai fini della valorizzazione e della promozione delle su indicate rassegne, il Comune, senza oneri aggiuntivi, può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, che prevedano l'affidamento ad essi della gestione delle iniziative, ferma restando l'esclusiva competenza del Comune per quanto attiene il rilascio delle autorizzazioni amministrative.
5. A tali rassegne possono partecipare titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani, associazioni culturali, sportive, hobbisti e operatori non professionali in genere, nel numero stabilito con apposita deliberazione di Giunta comunale.
6. L'Amministrazione, in relazione alla istituzione e allo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo, può avvalersi della disciplina contenuta nel vigente Regolamento comunale delle sponsorizzazioni istituzionali.

## Articolo 9 Posteggi isolati e sparsi (cd. "Fuori mercato")

1. Sono Individuati i seguenti posteggi isolati o sparsi o fuori mercato:

### **A) a concessione annuale per la vendita di:**

a) frutta secca e olive, con banco vendita e automezzo, nei soli giorni festivi e prefestivi:

- n°1 Via Madonna del Pozzo;
- n°1 Piazza Umberto I angolo Via Roma;
- n°1 Largo San Francesco;
- n°1 Parco comunale, area antistante;

b) fiori e ceri, con banco vendita e automezzo, nei giorni domenicali e festivi:

- n°4 Cimitero Comunale, area antistante;

c) e la somministrazione giornaliera di alimenti e bevande, con automezzo attrezzato:

- n°1 Piazza Libertà (pressi Ex Cinema Enal);
- n°1 Via Foscolo ang. parallela Viale Moro;
- n°1 Via Pertini (pressi Parco Comunale);

### **B) a concessione stagionale per la vendita di:**

a) articoli natalizi e pasquali, alimentari e non alimentari, con durata massima di 30 giorni consecutivi, durante i periodi dal 7 dicembre al 17 gennaio e dalla domenica prima delle Palme alla domenica dopo Pasqua:

- n°1 Largo San Francesco;
- n°1 Via Madonna del Pozzo;

b) prodotti alimentari quali gelati, granite, bibite, ecc., con piccolo mezzo attrezzato, durante il periodo dal 1° marzo al 30 settembre:

- n°1 Via Sant'Annibale Maria di Francia (pressi ingresso parco);
- n°1 Via Madonna del Pozzo (pressi Villa Comunale);

- n°1 Largo Piscino (pressi "case minime").
- c) prodotti stagionali (es. funghi, angurie, ecc), autorizzabile per un periodo massimo di 30 giorni:
  - n°1 Largo San Francesco;
  - n°1 Largo Piscine (pressi della collinetta-giardinetto);
- d) di articoli sacri:
  - n°1 Largo Piscine (pressi della Chiesetta del Pozzo).

2. Le concessioni annuali o stagionali dei posteggi di cui innanzi sono rilasciate sulla base del seguente ordine di priorità:

- conferma della concessione già assegnata;
- soggetti portatori di handicap;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche;
- ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune.

3. Le suddette concessioni sono rilasciate ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e/o ai produttori agricoli.

4. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 20 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

5. I titoli amministrativi riporteranno il periodo durante il quale è consentita la vendita, la tipologia dei prodotti e la superficie del posteggio.

6. L'istanza per la concessione dei posteggi annuali e stagionali può essere presentata in ogni momento. Essa va indirizzata al Servizio AA.PP. del Comune almeno quindici giorni prima della data prevista.

### **C) a concessione temporanea per la vendita di:**

- a) bandiere gagliardetti, sciappe e berretti in occasione di eventi sportivi;
- b) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività (p. es: feste della mamma, del papà, festività natalizie e pasquali, ecc);
- c) bigiotteria, libri, dischi, antiquariato, vintage, giocattoli, ecc.;
- d) dolciumi, salumi, caldarroste, prodotti gastronomici tipici;
- e) libri e dischi;
- f) auto e moto d'epoca e relativi ricambi.

7. Tale tipologia di posteggi isolati e sparsi temporanei possono essere individuati, su istanza di parte, di volta in volta su tutto il territorio comunale. Possono essere concessi a:

- titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche,
- produttori agricoli,
- artigiani;
- associazioni culturali, sportive, ecc.;
- hobbisti;
- operatori non professionali in genere.

8. L'istanza per la concessione dei posteggi temporanei può essere presentata in ogni momento. Essa va indirizzata al Settore Economico-Finanziario – Servizio AA.PP. del Comune almeno quindici giorni prima della data prevista. Il Settore ne rilascia la relativa concessione previo pagamento della TOSAP e previo parere del Settore Vigilanza. Gli stessi posteggi possono essere concessi anche in occasione di eventi particolari quali manifestazioni a carattere promozionale, celebrativo, culturale, musicale, ecc.

9. In relazione a tutte le tipologie dei posteggi isolati o sparsi o fuori mercato, il Comando della Polizia Municipale del Comune provvede alla individuazione del sito per la collocazione dei posteggi e al loro dimensionamento, tenendo conto di non arrecare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È consentita una dimensione massima di complessivi mq. 18. Qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi isolati o sparsi o fuori mercato potranno essere diversamente collocati.

10. Fatte salve diverse indicazioni o disposizioni contenute in ordinanze sindacali, la vendita può essere effettuata con lo stesso orario delle attività del commercio a posto fisso. Qualora venga effettuata la somministrazione, di norma, dovrà essere consentito lo stesso orario dei pubblici esercizi.

## **Articolo 10**

### **Le Fiere - Concessione di posteggio**

1. Il rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere cittadine è disciplinato da apposito bando annuale. Esso è emanato nel mese di febbraio per le fiere tradizionali annuali ed entro i tre mesi precedenti per eventuali altre rassegne specializzate istituite o organizzate. Il bando relativo alle fiere e l'apposita modulistica è pubblicato all'Albo Pretorio comunale all'interno del sito web istituzionale.
2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.
3. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza in bollo di concessione di posteggio, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale commercializzata.
4. L'istanza deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso, ai fini della graduatoria, farà fede la registrazione presso il protocollo generale. Deve essere utilizzata preferibilmente l'apposta modulistica fornita dal comune, a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata nel bando.
5. L'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione a tutte o ad alcune delle fiere che si terranno nell'arco dell'anno solare.
6. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) anzianità di presenza effettiva alla fiera di che trattasi;
  - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese (a parità vale l'anzianità di iscrizione al REA, se posseduta);
  - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
7. Sono redatte distinte graduatorie provvisorie per ciascuna categoria merceologica di posteggi individuata.
8. L'Ufficio Attività Produttive provvederà a:
  - diffusione del Bando anche presso i Comuni limitrofi e presso quelli da cui provengono di norma le istanze di partecipazione;
  - formulazione del modello di domanda;
  - esame delle domande pervenute, comunicando agli interessati le eventuali integrazioni;
  - redazione delle graduatorie provvisorie;
  - comunicazione ai singoli richiedenti della data di pubblicazione all'Albo Pretorio, della posizione individuale in graduatoria, del numero del posteggio assegnato, del termine finale perentorio per l'eventuale presentazione di richiesta di revisione;
  - esame delle eventuali richieste di revisione;
  - redazione delle graduatorie definitive.
9. Gli operatori che intendono opporsi alle graduatorie provvisorie hanno a disposizione sette giorni solari e consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. La richiesta finalizzata alla revisione della graduatoria deve essere formulata per iscritto, motivata e indirizzata al Responsabile del Servizio AA.PP.
10. All'operatore inserito in una delle graduatorie è confermato il posteggio assegnatogli l'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, salvo che lo stesso rinunci al posteggio assegnato d'ufficio, previa comunicazione scritta. In questa ultima ipotesi, l'operatore potrà scegliere il nuovo posteggio tra quelli disponibili dopo la conclusione delle operazioni di assegnazione agli aventi diritto.
11. Sulla base delle graduatorie stilate, il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori richiedenti, individuando il posteggio stesso tra quelli ancora disponibili.
12. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'Albo Pretorio almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della Fiera.
13. L'autorizzazione temporanea per le Fiere è consegnata agli operatori aventi diritto dal Comando di Polizia Municipale, previa esibizione del versamento della TOSAP e dei diritti di segreteria.

## Articolo 11

### Le Fiere - Assegnazione di posteggio agli spuntisti

1. I concessionari non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più essere ammessi alla Fiera e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. Decorsa un'ora dal momento stabilito per l'inizio delle attività, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata dal Comando di Polizia Municipale, con priorità per gli operatori del settore merceologico in cui ricade il posteggio libero, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
  - inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
    - ❖ anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella Fiera;
    - ❖ anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
    - ❖ soggetti portatori di handicap.

## Articolo 12

### Mercati giornaliero e settimanale – Norme generali e comuni

1. I mercati giornaliero e settimanale sono gestiti direttamente dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.
  2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
  3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Comando della Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, la Asl competente per territorio.
  4. Il mercato giornaliero è destinato alla vendita di prodotti alimentari e si effettua tutti i giorni feriali, salvo eventuali deroghe i cui termini vengono fissati con apposita ordinanza sindacale.
  5. Il mercato settimanale si svolge il lunedì. Esso è destinato alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari.
  6. Qualora il lunedì ricada in giorno festivo, il mercato viene ugualmente effettuato ad eccezione dei giorni di 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e il lunedì della Festa della Madonna del Pozzo.
  7. In deroga a quanto sopra stabilito, ed esclusivamente su istanza di un congruo numero di operatori avanzata almeno quindici giorni prima, il sindaco può autorizzare lo svolgimento del mercato:
    - la domenica immediatamente precedente le festività di cui al punto 6;
    - il Lunedì dell'Angelo.
- La deroga non è in ogni caso consentita a Natale e a Pasqua.
8. Le concessioni dei posteggi presso i mercati giornaliero e settimanale sono rilasciate in base alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
  9. L'esercizio dell'attività nell'ambito dei mercati è disciplinato dal d. lgs. 114/1998, dalla l. r. 18/2001 e dal Regolamento, nonché da altre specifiche norme vigenti in materia.
  10. Su richiesta dell'interessato, nel caso in cui sia motivata dall'utilizzo di moderne "unità mobili" di vendita, il Comune può autorizzare, laddove è possibile, una superficie unitaria di posteggio anche superiore a quella indicata nell'atto di concessione.

## **Articolo 13**

### **Orario di svolgimento**

1. I mercati giornaliero e settimanale si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
2. Gli operatori, entro le ore 8, devono avere installato il proprio banco - autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,30, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare le operazioni di sgombero. Entro le ore 14,30 tutti i posteggi devono essere lasciati liberi, in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area.
3. La fiera di San Giuseppe (art. 7, C.) ha inizio alle ore 8,00 e termina a "fine festa".
4. Gli operatori, entro le ore 7,00, devono avere installato il proprio banco - autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato. Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore 23,00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare le operazioni di sgombero. A "fine festa", tutti i posteggi devono essere lasciati liberi, in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area.
5. Le fiere della Madonna del Pozzo e dell'Ottava (art. 7, D., E.) hanno inizio alle ore 6,00 e terminano a "fine festa".
6. Gli operatori, entro le ore 5,00, devono avere installato il proprio banco - autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato. Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore 23,00. Per il resto, valgono le prescrizioni di cui al comma 4.
7. Eventuali deroghe saranno previste da apposito provvedimento sindacale.

## **Articolo 14**

### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio rilasciata dal Comune.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area mercatale purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio di automezzi di pronto soccorso e pronto intervento.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

## **Articolo 15**

### **Riserva per agricoltori e altri soggetti di cui alla lettera g), comma 2, art. 4 del d. lgs. 114/1998**

1. Nei mercati esistenti vengono confermati i posteggi riservati agli agricoltori o produttori diretti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Tali posteggi, nei giorni non occupati dai soggetti di cui sopra, possono essere assegnati ai pescatori e alle cooperative di pescatori nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività.
2. Nei mercati di nuova istituzione deve essere prevista una riserva pari a n°1 posteggio destinato agli agricoltori ed ai soggetti del comma precedente.

## Articolo 16

### Circolazione e sosta degli automezzi

1. Dalle ore 8 alle ore 14,00 è vietata:
  - la circolazione dei veicoli nell'area destinata ai mercati, fatti salvi i mezzi di emergenza;
  - la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

## Articolo 17

### Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato – Concessioni decennali

1. Presso l'Ufficio Commercio e il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione aggiornata dei posteggi e degli estremi dell'assegnazione, la superficie assegnata, la data di scadenza della concessione.
2. Il Comando P.M. ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio AA.PP. con cadenza mensile, il ruolino delle presenze degli operatori concessionari di posteggio. All'aggiornamento della graduatoria dei titolari di posteggio provvede l'Ufficio Commercio con cadenza semestrale.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'immissione del subentrante nella medesima posizione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

## Articolo 18

### Registrazione delle presenze

1. Sia per i mercati che per le fiere, è confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento.
2. Il Comando di P.M., che tiene il registro del mercato, vi annota, oltre alle presenze degli operatori concessionari dei posteggi, in apposita sezione le presenze degli operatori abituali frequentatori (spuntisti) non concessionari di posteggio. Questi ultimi saranno registrati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato alcun posteggio.
3. Ove gli operatori commerciali siano in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, all'atto dell'annotazione della presenza gli stessi dovranno indicare con quale di esse intendono partecipare.
4. Con le stesse modalità deve essere tenuto il registro di ciascuna fiera.
5. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
6. Ai fini della validità della presenza e dell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante. In entrambi i casi è ammessa in sua vece la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

## Articolo 19

### Assenze

1. Ai sensi dell'articolo 29 punto 4 lettera b)<sup>5</sup> del d. lgs. 114/1998, non è conteggiata:
  - l'assenza determinata da malattia e gravidanza, purché entro i 7 giorni successivi sia presentata al Comune idonea certificazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata. Le assenze per i suddetti motivi sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
  - l'assenza in caso di intemperie;
  - qualora alla edizione del mercato non siano presenti oltre il 50% dei concessionari di posteggio;

<sup>5</sup> "L'autorizzazione e' revocata: (...) b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare."



- qualora il mercato ricada in giorno festivo;
  - il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte, che chieda la sospensione dell'autorizzazione.
2. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Questi, sempre ai fini della sopra citata norma di riferimento, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
  3. Per le sole fiere, l'assenza non giustificata dell'operatore incluso nella graduatoria ai sensi del Regolamento, preclude allo stesso il diritto di conferma del posteggio l'anno successivo.
  4. L'assenza del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e protratta per periodi superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, può costituire motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel precedente art. 6 lett. d).

## **Articolo 20**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei ai mercati giornaliero e settimanale (spunta)**

1. I concessionari di posteggi non presenti alle ore 8, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. Tali posteggi verranno assegnati agli spuntisti secondo l'ordine della graduatoria che scaturisce dal Registro delle presenze. L'assegnazione comporta il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).
3. La graduatoria di cui sopra è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art.27 c.1 lett. f<sup>6</sup> del d. lgs. 114/1998). Lo spuntista, per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.
4. Il posteggio non può essere assegnato nel caso consista in un box o chiosco o locale e sul posteggio insistano attrezzature di proprietà del titolare della concessione.
5. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo "A" rilasciata da un comune della Puglia o di tipo "B" rilasciata da qualsiasi Comune italiano, se presenti all'orario fissato dall'art.13 del Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
6. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa.
7. I posteggi dell'area alimentaristi sono assegnati agli operatori del settore alimentare inseriti nella graduatoria di spunta e presenti quel giorno per l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari. Soltanto nel caso in cui non siano presenti operatori spuntisti del settore alimentare inseriti in graduatoria, i posteggi sopra indicati, potranno essere assegnati ad operatori del settore non alimentare.
8. Le assegnazioni di cui sopra avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore.
10. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
11. Nell'ambito del mercato:

<sup>6</sup> "Ai fini del presente titolo si intendono: (...) f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività"

- a. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
- b. il concessionario di posteggio non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

12. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata ogni tre mesi.

13. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

14. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi di cui al Regolamento.

## **Articolo 21**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di miglioria e/o scambio**

Il Comune preliminarmente alla trasmissione alla Regione della comunicazione di cui al precedente art. 3 p. 2 relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

#### **A. MIGLIORIA**

1. Quando si rende libero un posteggio o esistono posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti degli operatori.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio dello stesso mercato è comunicata agli operatori interessati, mediante circolare e mediante avviso affisso nell'area mercatale. Gli operatori potranno presentare domanda entro i 10 giorni successivi.
3. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto di:
  - a) affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato
  - b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
4. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
5. Le domande verranno accolte, nel rispetto del Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
6. In caso di domande concorrenti verranno convocati in assemblea gli operatori che hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede si assegneranno i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria che scaturisce dai criteri elencati al precedente comma 3.
7. Qualora i titolari convocati all'assemblea di cui al precedente punto, siano impossibilitati a parteciparvi, potranno farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
8. I titolari convocati all'assemblea di cui al precedente punto 6 perderanno il diritto alla miglioria del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
9. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato

#### **B. SCAMBIO**

1. E' consentito lo scambio consensuale dei posteggi nello stesso mercato previo parere del Comando di P.M.
2. Lo scambio può avvenire solo tra posteggi dello stesso settore merceologico.
3. Le domande di scambio dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio interessati.
4. Ove ricorrano le condizioni, l'ufficio comunale preposto annota sui titoli autorizzatori la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio

## **Articolo 22**

### **Soppressione del posteggio**

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica del mercato con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile del Servizio AA.PP. In tal caso si potrà procedere a utilizzare lo spazio risultante dall'operazione di soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico.

## **Articolo 23**

### **Ristrutturazione o spostamento totale o parziale del mercato**

1. In caso di ristrutturazione o spostamento totale o parziale del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati.

2. Il Responsabile del Servizio AA.PP. comunica ai soggetti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'intenzione di ristrutturare o spostare il mercato. Quindi, procede alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

- a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
- b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

## **Articolo 24**

### **Determinazione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori hanno l'obbligo di mantenere costantemente pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita devono conferire i rifiuti, chiusi in sacchetti a perdere, negli appositi contenitori.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. È vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

5. Le tende di protezione dei banchi e simili non devono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di mt. 0,25; esse devono avere una altezza minima dal suolo di mt. 2,00.

6. Nell'area dei mercati è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci poste in vendita e di usare apparecchi per l'amplificazione e la diffusione sonora. È inoltre vietato l'utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che possano disturbare il normale svolgimento delle attività di compravendita.

7. Ai venditori di dischi e di apparecchi radio è consentita l'accensione e l'uso degli stessi, a volume tenuto entro i limiti della moderazione tale da non creare disturbo alle attività dei banchi vicini.

8. Ai venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita la esposizione a terra.

9. È, inoltre, vietato:

- ❖ vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria;
- ❖ arrecare intralcio o disturbo agli avventori e ai colleghi;
- ❖ piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi e alle facciate dei caseggiati vicini;
- ❖ accendere fuochi all'interno del mercato.

10. I partecipanti al mercato hanno l'obbligo di tenere a disposizione i documenti atti a verificare il possesso dei titoli per l'esercizio dell'attività nel mercato, esibendola al personale incaricato della vigilanza.

11. Il venditore non può rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico. Egli deve applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi sui generi esposti per la vendita.

12. In caso di evidenti condizioni metereologiche avverse, l'operatore dei mercati scoperti è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

13. Resta inteso che il Comune potrà ulteriormente disciplinare/specificare con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione delle attività da parte dei titolari di autorizzazione e concessione decennale del posteggio.

## **Articolo 25**

### **Norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La vendita dei prodotti alimentari - così come disposto dall'ordinanza del ministero della Salute del 3/4/2002, dalla delibera regionale n°1077 del 4/7/2007 e dai Regolamenti CE 852/04 e 853/04 - dev'essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Essa è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte degli organi preposti e in particolare è vietata agli OSA (Operatori Settore Alimentare) non registrati presso l'Autorità Sanitaria competente. La registrazione va effettuata mediante presentazione di DIA sanitaria agli Uffici SIAN e/o SIAV della ASL competente per territorio.

4. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a mt. 0,50 dal suolo ed utilizzare strutture o suppellettili in legno, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento ed il sequestro delle stesse strutture o suppellettili.

5. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ogni operatore addetto alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande è tenuto:

a) ad indossare guanti in lattice e berretto raccogli capelli;

b) ad indossare un camice bianco, sempre pulito, ad esclusione di venditori di frutta e verdura.

6. Così come previsto dalla Legge Regionale n°22 del 24 luglio 2007, il personale addetto alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari deve essere in possesso di un attestato di formazione (che sostituisce i libretti di idoneità sanitaria) da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

7. Inoltre ogni OSA dovrà provvedere all'adozione di procedure HACCP documentate, nonché allo smaltimento secondo norma dei sottoprodotti derivati dalla propria attività.

8. E' possibile adempiere a quanto prescritto al precedente comma anche in forma associata.

## **Articolo 26**

### **Tracciabilità dei prodotti alimentari e loro etichettatura**

1. Le merci esposte nei box/posteggi e sull'area antistante, debbono recare, inoltre, in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione della tracciabilità del prodotto così come previsto dai regolamenti CE n°104/2000 e n°2065/2001 e dal decreto del ministero delle Politiche Agricole e forestali 27/3/2002, "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo del Parlamento Europeo".

2. Il prodotto ittico dovrà riportare:

a) la denominazione commerciale;

b) il metodo di produzione (prodotto della pesca in mare oppure di acque dolci o di acquicoltura);

c) la zona di cattura.

3. Inoltre i prodotti alimentari dovranno essere muniti di etichettatura.

## **Articolo 27**

### **Le tasse – Occupazione di suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti urbani**

1. Tutte le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento delle tasse fissate dal Comune. La Tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e la Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TaRSU) devono essere pagate con le modalità indicate nei rispettivi vigenti Regolamenti comunali.
2. Il mancato pagamento annuale di TOSAP e TaRSU comporta la decadenza automatica della concessione e del relativo titolo autorizzatorio, nonché l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

## **Articolo 28**

### **Funzionamento dei mercati**

1. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti dal Regolamento.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza del mercato considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
4. È fatto obbligo agli operatori mercatali, al termine delle operazioni di vendita, di pulire il posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti prodotti in appositi contenitori o cartoni che saranno prelevati a cura del gestore del servizio di igiene urbana.

## **Articolo 29**

### **Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie e delle tabelle che costituiscono il Piano.

## **Articolo 30**

### **Posteggi riservati ai produttori agricoli (lett. f punto 2 art. 13 L. r. 18/2001<sup>7</sup>)**

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli (d. lgs. 228/2001) per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione annuale (mercato settimanale e/o giornaliero) che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
  - a. permanente, se è riferita all'intero anno solare;
  - b. stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Responsabile del Servizio AA.PP. ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Tali soggetti possono presentare DIA contestuale di autorizzazione amministrativa alla vendita e di concessione dei posteggi a loro riservati in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti (art. 4 d. lgs. 128/2001).

<sup>7</sup> "2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'articolo 28 del d. lgs. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare: (...) f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b), della presente legge e produttori agricoli di cui alla l. 59/1963."

4. Il produttore è tenuto ad inoltrare ogni anno domanda ai fini della prosecuzione della concessione del posteggio almeno 30 gg. prima della scadenza di quella in possesso e successivamente può richiederne la concessione anche per periodi inferiori a un anno.
5. Per quanto attiene i produttori agricoli concessionari, le autorizzazioni e le concessioni di posteggio sono rilasciate mediante applicazione delle norme dettate dal Regolamento per gli altri operatori del mercato.
6. Per quanto attiene i produttori spuntisti, si applicano le medesime norme dettate dal Regolamento per gli altri spuntisti.
7. Il produttore ha l'obbligo di presentare l'originale del certificato in corso di validità di iscrizione alla C.C.I.A.A. a richiesta degli organi di vigilanza, e, se titolare di posteggio, anche la relativa autorizzazione.
8. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
9. Annualmente i produttori agricoli devono presentare dichiarazione di prosecuzione dell'attività di produttore.
10. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
  - perda la qualifica di produttore agricolo;
  - non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia o gravidanza.
11. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel Regolamento.

## **Articolo 31**

### **Sanzioni**

1. Per l'accertamento, le contestazioni, le notifiche delle violazioni nonché per le modalità di riscossione anche coattive delle sanzioni, si applicano le norme della legge 24/11/1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune e al Comune spettano i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.
2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio assegnato o su posteggio senza l'autorizzazione o fuori territorio su posteggio o fuori territorio regionale viola gli artt. 28 e 29 del d. lgs. 114/1998 ed è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71 (pagamento in misura ridotta pari a € 5.164,57) e con la confisca della merce e dell'attrezzatura utilizzata per la vendita. In caso di particolare recidiva si applica la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 20 giorni.
3. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dei requisiti morali o professionali (settore alimentare) viola gli artt. 5 e 22 del d. lgs. 114/1998, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da € 2.582,28 ad € 15.493,71 (pagamento in misura ridotta € 5.164,57) e con l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita.
4. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche e pone in vendita prodotti non compresi nel settore autorizzato, viola gli artt. 28 e 29 d. lgs. 114/1998, (vendita senza la prescritta autorizzazione), ed è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con l'applicazione della conseguente sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce e delle attrezzature.
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche munito di autorizzazione per prodotti alimentari effettui la somministrazione degli stessi senza la prescritta annotazione sul titolo autorizzatorio, viola gli artt. 28 e 29 del d. lgs. 114/1998 (vendita senza autorizzazione) ed è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce limitatamente ai prodotti da somministrare.
6. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche in qualità di coadiutore, dipendente o socio di società, in sostituzione del titolare del titolo autorizzatorio senza essere munito del titolo originale dell'autorizzazione e dell'atto di delega alla rappresentanza viola gli artt. 4 c. 5 e 24 c. 1 della l. r. 18/2001 ed è punito col pagamento della sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71 (art. 29 c. 2 del d. lgs. 114/1998) (pagamento in misura ridotta € 5.164,57) e con l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita.

7. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37 (pagamento in misura ridotta € 516,46):

- il subentrante nell'autorizzazione in possesso dei requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste dagli articoli 7 e 8 comma 6 della l. r. 18/2001;
- il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni come previsto dall'art. 7, c. 6 e art. 8 c. 5 della l. r. 18/2001;
- l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8 c. 3 della l. r. 18/2001 riferito al periodo massimo di permanenza nel medesimo posto, o che non si allontani dallo stesso alla distanza minima di mt. 500 o che ritorni nell'arco della stessa giornata sui posti in cui ha precedentemente sostato;
- l'operatore che, formalmente invitato dall'ufficio competente a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provveda nel termine di novanta giorni dalla data dell'invito, previsti dall'art. 23 c.3 della l. r. 18/2001;
- l'operatore in forma itinerante che esercita l'attività nei giorni o periodi in cui la stessa è stata interdetta dal regolamento comunale, ai sensi dell'art. 18 c. 5 della l. r. 18/2001.

8. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, (pagamento in misura ridotta di € 1.032,91) l'operatore commerciale che:

- nel mercato o nella fiera, come disposto dal Regolamento (art. 28 c. 15 e art. 29 cc. 2 e 3 del d. lgs. 114/1998), pone in vendita prodotti diversi da quelli consentiti e/o autorizzati;
- esercita l'attività nelle vie e nelle zone vietate dal Regolamento (art. 28 c.16 e art. 29 cc. 2 e 3 del d. lgs. 114/98);
- esercita l'attività nella giornata domenicale o festiva infrasettimanale, in violazione all' art.11 c.4 e art. 22 c. 3 del d. lgs. 114/1998;
- vende i propri prodotti a mezzo di riffa;
- non agevoli il transito di mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- non agevoli il transito di altri operatori che debbono abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

9. In riferimento alla vendita e alla somministrazione dei generi alimentari, l'operatore commerciale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del TUEELL introdotto dall'art. 16 della legge 3/2003, per le violazioni previste nel Regolamento quando non ottempererà a quanto disposto in materia di:

- orari di svolgimento dei mercati giornaliero e settimanale e delle fiere (art.13);
- modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati (art.14 cc. 1 e 2);
- sosta e di circolazione all'interno dell'area mercatale (art.16);
- corretta modalità di vendita (art. 24, ad esclusione dei cc. 4, 7, 8 e del primo capoverso del c. 13, sanzionati da altre normative);
- igiene in relazione all'obbligo di tenere l'area sgombera e libera da rifiuti, sia durante l'orario di mercato che al termine delle operazioni di vendita (vedi anche art. 28 c. 4 del Regolamento).

## **Articolo 32**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si applicano le norme del d. lgs. 114/1998, della l. r. 18/2001 e di altre norme vigenti in materia.

Il Piano, di cui il presente Regolamento è parte integrante, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.





7. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,37 (pagamento in misura ridotta € 516,46):

- il subentrante nell'autorizzazione in possesso dei requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste dagli articoli 7 e 8 comma 6 della l. r. 18/2001;
- il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni come previsto dall'art. 7, c. 6 e art. 8 c. 5 della l. r. 18/2001;
- l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 8 c. 3 della l. r. 18/2001 riferito al periodo massimo di permanenza nel medesimo posto, o che non si allontani dallo stesso alla distanza minima di mt. 500 o che ritorni nell'arco della stessa giornata sui posti in cui ha precedentemente sostato;
- l'operatore che, formalmente invitato dall'ufficio competente a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provveda nel termine di novanta giorni dalla data dell'invito, previsti dall'art. 23 c.3 della l. r. 18/2001;
- l'operatore in forma itinerante che esercita l'attività nei giorni o periodi in cui la stessa è stata interdetta dal regolamento comunale, ai sensi dell'art. 18 c. 5 della l. r. 18/2001.

8. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, (pagamento in misura ridotta di € 1.032,91) l'operatore commerciale che:

- nel mercato o nella fiera, come disposto dal Regolamento (art. 28 c. 15 e art. 29 cc. 2 e 3 del d. lgs. 114/1998), pone in vendita prodotti diversi da quelli consentiti e/o autorizzati;
- esercita l'attività nelle vie e nelle zone vietate dal Regolamento (art. 28 c.16 e art. 29 cc. 2 e 3 del d. lgs. 114/98);
- esercita l'attività nella giornata domenicale o festiva infrasettimanale, in violazione all' art.11 c.4 e art. 22 c. 3 del d. lgs. 114/1998;
- vende i propri prodotti a mezzo di riffa;
- non agevoli il transito di mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- non agevoli il transito di altri operatori che debbono abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

9. In riferimento alla vendita e alla somministrazione dei generi alimentari, l'operatore commerciale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del TUEELL introdotto dall'art. 16 della legge 3/2003, per le violazioni previste nel Regolamento quando non ottemperi a quanto disposto in materia di:

- orari di svolgimento dei mercati giornaliero e settimanale e delle fiere (art.13);
- modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati (art.14 cc. 1 e 2);
- sosta e di circolazione all'interno dell'area mercatale (art.16);
- corretta modalità di vendita (art. 24, ad esclusione dei cc. 4, 7, 8 e del primo capoverso del c. 13, sanzionati da altre normative);
- igiene in relazione all'obbligo di tenere l'area sgombera e libera da rifiuti, sia durante l'orario di mercato che al termine delle operazioni di vendita (vedi anche art. 28 c. 4 del Regolamento).

## Articolo 32 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si applicano le norme del d. lgs. 114/1998, della l. r. 18/2001 e di altre norme vigenti in materia.

Il Piano, di cui il presente Regolamento è parte integrante, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 19/04/2011.